

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASSOCIAZIONE..... per lo svolgimento di attività di “sorveglianza davanti al plesso scolastico della scuola comunale “Vittorio Veneto” – a.s. 2023/2024”.

L'anno, il giorno..... del mese di in Firenze presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Firenze, piazzale di Porta al Prato n. 6,

Per il presente atto intervengono:

- Dott. non in proprio ma quale Direttore della Direzione Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze, C.F, 01307110484, secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto e dell'art. 25 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ed in esecuzione della determina dirigenziale n. 87 del 11/11/2019 esecutiva;

- Dott. ;,.., non in proprio ma quale Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Associazione....., come da autocertificazione che si conserva in atti, di seguito indicata come Associazione;

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore) riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nella spontaneità e autonomia e favorendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le regioni e gli Enti locali;
- la legge Regione Toscana 19 febbraio 2020 n. 11 “ Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale” art. 21 (Collaborazione con associazioni di volontariato) dispone che gli enti locali possano stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato in conformità con il suddetto codice del terzo settore, per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità e la mediazione sociale di cui all'art. 43 della legge regionale;
- la deliberazione n. 505 dell'11 dicembre 2015 con la quale la Giunta Comunale, in virtù della quale, nell'ambito di un complessivo piano per la qualità e la sicurezza urbana denominato “Firenze vivibile”, ha approvato lo specifico progetto “Collaborazioni con gruppi di volontariato” e lo schema generale di convenzione da stipularsi con le associazioni di volontariato che diano disponibilità a collaborare secondo le linee del progetto;
- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2022/C/00038 del 19/09/2022, all'indirizzo strategico 4 “Sicurezza Urbana e Legalità”, prevede lo sviluppo e la realizzazione di dialogo e confronto con gruppi organizzati di supporto alla P.M. nel monitoraggio del territorio, formati da residenti, commercianti e rappresentanti dell'associazionismo;

Con Atto di Indirizzo approvato in data 14/11/2023 la Giunta Comunale:

- Fornisce indirizzo alla Direzione Corpo di Polizia Municipale di Firenze, affinché proceda ad attivare tutte le procedure per individuare un'associazione di volontariato di cui al D.Lgs

117 del 03/07/2017 (Codice del terzo settore) e alla L.R. Toscana n. 28 del 26/04/1993 e successive modifiche ed integrazioni, affinché manifesti interesse a svolgere l'attività consistente nella vigilanza stradale e nell'agevolare il passaggio dei bambini sugli appositi attraversamenti pedonali posti davanti alla scuola Vittorio Veneto, per l'anno scolastico 2023-2024, con la possibilità di richiedere l'estensione delle prestazioni ad altri plessi scolastici presentanti criticità similari;

- Dà, pertanto mandato al Responsabile della Direzione Corpo di Polizia Municipale di avviare le procedure per l'individuazione dell'associazione del terzo settore e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Dato atto che:

- Successivamente in data è stata pubblicato, secondo la procedura prevista dall'art. dall'art. 56 del decreto legislativo 117/2017, apposito avviso pubblico, finalizzato a ottenere manifestazioni di interesse ad aderire al progetto, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- L'Associazione ha manifestato la propria disponibilità a collaborare a quanto sopra nelle forme consentite dalla normativa vigente sopra richiamata, secondo quanto previsto e alle modalità e condizioni di cui alla presente Convenzione;
- L'Associazione è iscritta nei registri ed elenchi di volontariato secondo quanto previsto dalle disposizione normative in materia di volontariato;
- Le finalità e gli scopi dell'Associazione , come dichiarati nel proprio statuto, risultano compatibili e non in contrasto con le attività previste dall'art. 5 co. 1 lett. v) del Codice del Terzo Settore. Detto Statuto rispetta quanto previsto al comma 3 dell'art. 21 della L.R.T n. 11 del 2020.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Comune di Firenze- Direzione Corpo di Polizia Municipale e l'Associazione, nello svolgimento di attività di interesse generale come indicate agli artt. 5 c.1 lett v) e 56 del d.lgs 117/ 2017, quali la *"promozione della cultura della legalità....."*. Le attività svolte dall'Associazione nell'ambito della presente Convenzione, meglio individuate al seguente articolo 2, sono integrative e mai sostitutive rispetto a quelle di competenza della Polizia Municipale, sono effettuate ad esclusivo titolo di volontariato ed hanno per oggetto un'azione sul territorio di educazione civica, civile convivenza e rispetto della legalità e di promozione dell'educazione e condotte virtuose per la sicurezza stradale a favore della circolazione pedonale nel contesto cittadino.

Art. 2 (Ambito di intervento).

Come indicato in premessa, l'Associazione si impegna ad operare esclusivamente in collaborazione con la Polizia Municipale per la promozione della cultura della legalità....., sotto la diretta responsabilità del Comandante o di suo delegato, alle cui disposizioni deve attenersi in modo tassativo, per le attività in prossimità della scuola primaria;

Art. 3 (Validità della convenzione e termini del servizio).

La presente convenzione ha validità dalla data di stipulazione a fine A.S. 2023/2024.

Le attività oggetto della convenzione consistono nella sorveglianza per il regolare ed ordinato afflusso al plesso della scuola primaria “Vittorio Veneto”, al momento dell’entrata e dell’uscita degli studenti, per un lasso di tempo di due ore di cui una al mattino ed una all’uscita pomeridiana.

Di norma, per lo svolgimento dell’attività prevista, i volontari dell’Associazione opereranno organizzati in squadre di due persone davanti ed/od in prossimità del plesso scolastico “Vittorio Veneto”;

La struttura organizzativa ipotizzata sarà costituita da gruppi di volontari di due persone che presenzieranno l’accesso alla scuola di riferimento e con la cadenza prevista dalla programmazione dei servizi secondo il principio di prossimità.

L’orario del servizio di sorveglianza all’ingresso della scuola sarà nelle giornate dal Lunedì al Venerdì un’ora prima dell’inizio ed un’ora dopo la fine delle lezioni;

I compiti dei volontari saranno quelli di sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso sia all’entrata che all’uscita del plesso scolastico.

Le attività/servizi resi nell’ambito della presente Convenzione si inquadrano nella normativa di cui al d.lgs. 177/2017 e l. R.T. 11/2020 e non danno dunque luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro in quanto svolti gratuitamente e ai soli fini di solidarietà sociale, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per l’attuazione dell’attività.

L’Associazione, nel caso in cui non sia formata una graduatoria oppure gli operatori presenti nella graduatoria medesima non abbiano, al momento della richiesta da parte dell’Amministrazione, le maestranze necessarie per poter ampliare il servizio ad altre scuole, potrà implementare le proprie attività qualora si presentassero ulteriori necessità di intervento in altri plessi scolastici.

Art. 4 (Responsabili delle attività oggetto della Convenzione).

Il responsabile operativo dei servizi oggetto della presente Convenzione per l’Associazione, anche in merito alle corrette modalità di esecuzione delle stesse e al relativo controllo, è individuato nella persona di, nella sua qualità di responsabile dell’Associazione.

Il responsabile dell’Amministrazione Comunale cui compete dettare, anche tramite suoi delegati, indirizzi operativi sulla base dei quali i volontari svolgeranno l’attività di cui alla presente Convenzione, nonché verificarne l’effettiva esecuzione e la correttezza della stessa, è individuato nel Direttore, Sig. Comandante della Direzione Corpo di Polizia Municipale di Firenze, o suo delegato.

L’eventuale variazione del nominativo del responsabile operativo deve essere oggetto di tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale.

Art. 5 (Impegni dell’Associazione).

Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, nel periodo e per i giorni e orari indicati e oggetto di programmazione concordata con la Polizia Municipale, l’Associazione garantisce la disponibilità di n. volontari, per le giornate dal Lunedì al Venerdì per un totale di n. 5 (cinque) servizi settimanali, da effettuarsi in due turnazioni giornaliere da svolgersi davanti ed/od in prossimità del plesso scolastico Vittorio Veneto, meglio indicati in apposita programmazione. I suddetti volontari dovranno essere in ogni caso soci dell’Associazione ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

L’Associazione si impegna a trasmettere per scritto l’elenco dei nominativi dei volontari destinati ai servizi oggetto della presente Convenzione, unitamente alla copia della polizza assicurativa, nonché alla tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale modifica e integrazione.

I volontari potranno svolgere il proprio servizio solo dopo apposito corso informativo a cura della Polizia Municipale sui servizi e organizzazione interna dell’amministrazione comunale con riferimento alle relazioni funzionali tra i servizi più direttamente coinvolti, sulle modalità di inoltro delle segnalazioni ricevute, sull’individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i volontari, sulla prevenzione e gestione dei conflitti anche nell’ottica della propria incolumità fisica.

L'Associazione si impegna a fornire ai volontari la dotazione strumentale loro necessaria per l'efficace, corretto e sicuro svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione, così come indicata anche all'interno dell'istanza di partecipazione alla procedura oggetto di valutazione.

L'Associazione si impegna altresì ad assicurare il personale volontario adibito allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, in relazione al loro impiego nel periodo e giornate previste, con apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e malattie connessi alle prestazioni rese nonché alla responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione comunale che adempie tramite il rimborso di cui al successivo art. 6, sempre e comunque in proporzione alle giornate ed orari effettivamente prestati per l'Amministrazione Comunale.

Resta fermo che l'Amministrazione comunale non è in ogni caso responsabile per eventuali danni che possano derivare al personale volontario o a terzi dalle attività effettuate in esecuzione della presente Convenzione.

Il personale volontario deve svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione indossando l'uniforme operativa prevista dall'Associazione che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 4 della L.R.T. 11/2020, deve essere tale sia nell'abbigliamento che nei segni distintivi utilizzati, da escludere ogni somiglianza con uniformi e segni distintivi della Polizia Municipale.

Gli indumenti ed i segni distintivi utilizzati devono in ogni caso consentire la loro riconoscibilità e riconducibilità all'Associazione; a tal fine i volontari dovranno essere muniti anche di specifico tesserino di riconoscimento comprensivo di dati attraverso i quali risalire all'Associazione.

Alla stipula della presente Convenzione, l'Associazione fornisce all'Amministrazione l'elenco dei beni e delle attrezzature che la stessa metterà a disposizione per assicurare lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione garantendo la tempestiva comunicazione di eventuali integrazioni o variazioni.

In ogni caso ed in ogni sua attività prevista dalla presente Convenzione, l'Associazione è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e degli obblighi da questa imposti, nonché della normativa sulla sicurezza con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008, di cui si assume integrale responsabilità

L'Associazione si impegna a relazionare settimanalmente, tramite il proprio responsabile operativo, alla Polizia Municipale circa l'andamento del servizio e le problematiche riscontrate; sono inoltre previsti incontri valutativi del servizio da svolgersi con cadenza mensile tra i responsabili delle parti.

In qualsiasi momento e su richiesta della Polizia Municipale, l'Associazione ed i suoi membri sono tenuti a produrre rapporto, nelle forme indicate, circa fatti comunque inerenti al servizio prestato.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010 l'Associazione si obbliga ad ottemperare quanto previsto dalla legge sopracitata. A tal fine, alla stipula della presente Convenzione, l'Associazione provvede a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché il nominativo dell'incaricato ad operare su di esso.

Per tali motivi i pagamenti per i rimborsi di cui alla presente Convenzione verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato dell'Associazione presso l'istituto bancario

.....

Art. 6 (Impegni dell'Amministrazione).

L'Ente si impegna ad erogare al soggetto convenzionato un contributo massimo di € 4.000,00 a titolo di rimborso spese (articolo 56, comma 2 del D.Lgs. 117/2017) per la durata della Convenzione (con esclusione delle opzioni di rinnovo/proroga) e per l'attività sulla Scuola Vittorio Veneto;

Il suddetto importo sarà liquidato trimestralmente dietro presentazione di note di addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal

Presidente dell'Associazione o suo delegato e corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017;

Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, tracciabili e riferite temporalmente al periodo di attuazione del progetto e ricomprenderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Costi diretti (trasferte, vitto, trasporti, coperture assicurative, costi telefonici sostenuti per l'attività, nonché tutte le altre spese connesse, rimborsi spese ai volontari corredate da idonei giustificativi o autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000 purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri (a persona) e 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa forma di rimborso, ecc.);
- I costi indiretti opportunamente rendicontati;

La richiesta di rimborso deve essere corredata di una relazione.

La relazione, a firma del Presidente, dovrà descrivere il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e la corrispondenza delle attività svolte con il progetto presentato e approvato dall'Ente. Eventuali difformità dovranno essere debitamente motivate.

Il contributo finanziario **potrà non essere liquidato** nel caso in cui l'attività sostenuta dal contributo non sia stata realizzata o sia stata realizzata in forma sostanzialmente diversa dall'ipotesi progettuale approvata senza previo accordo con gli Enti.

Art. 7 (Verifica).

L'Amministrazione comunale e l'Associazione collaborano alla verifica della correttezza ed efficacia delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. A tal fine i responsabili di cui all'art 5 effettuano i momenti di valutazione congiunta previsti dallo stesso articolo, anche in considerazione degli obblighi di resoconto previsti in capo all'Associazione stessa.

Art. 8 (Durata)

La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data della sua stipula fino a fine A.S. 2023/2024.

L'Amministrazione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione senza oneri a proprio carico, ad eccezione di quelli derivanti per il periodo del rapporto, laddove sopraggiunga, da parte della stessa Amministrazione, una valutazione di non sostenibilità o inadempienza delle condizioni e degli impegni previsti, ovvero laddove si verificano fatti o eventi che rendano impossibile l'efficace e corretto espletamento o continuazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

L'Associazione può recedere alla presente Convenzione qualora risultino eccessivamente impegnative le attività richieste a fronte di cause sopravvenute ovvero laddove tali eventi sopravvenuti rendano impossibile l'efficace e corretto espletamento o continuazione delle attività.